



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA'

Politiche sociali, Flussi migratori



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

ALLEGATO A

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO
PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E I LORO NUCLEI FAMILIARI
ASSEGNO DI CURA – Annualità 2010-2011**

**AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO
PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
E I LORO NUCLEI FAMILIARI
ASSEGNO DI CURA**

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

28 ottobre 2008, n. 1982 e 8 settembre 2009, n. 1616

**Assegno di cura per i carichi di cura familiari connessi a situazioni di fragilità
per non autosufficienza e disabilità (annualità 2010 - 2011)**

PREMESSA

Nell'ottica dell'implementazione delle misure di contrasto alle nuove povertà in favore dei nuclei familiari pugliesi, con specifico riferimento alle situazioni di fragilità economica connesse alla presenza di persone gravemente non autosufficienti assistite a domicilio, la Giunta Regionale della Puglia, proprie deliberazioni n. 1982 del 28/10/2008 e n. 1616 dell'8/09/2009 ha previsto lo stanziamento delle risorse finanziarie per l'erogazione, rispettivamente per la seconda e terza annualità, del contributo denominato "Assegno di Cura".

Trattasi di una misura di sostegno economico erogata in favore della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare, ad integrazione del reddito dello stesso, al fine di valorizzare il lavoro di cura garantito da un familiare, o da altro care giver privato, e di sostenere l'impegno al potenziamento della rete dei servizi domiciliari, assicurando la sostenibilità economica del carico di cura assunto dal nucleo familiare della persona non autosufficiente.

Si precisa che per "familiare o altro soggetto privato care giver", ai fini del presente Avviso, si intende colui/colei che dedica parte rilevante del suo tempo in via continuativa all'aiuto di una persona con ridotta autonomia o completa perdita dell'autonomia garantendo l'assistenza per le attività di vita quotidiana e per mantenere la vita di relazioni sociali. Il familiare o altro soggetto privato care giver deve risultare maggiorenne alla data di presentazione della domanda e stabilmente convivente.

Per garantire la semplificazione amministrativa e la celerità delle procedure di attribuzione del contributo, le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on line attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile all'indirizzo www.bandipugliasociale.regione.puglia.it.

ART. 1 – FINALITA' ED OBIETTIVI SPECIFICI

Finalità generale della misura è quella di rimuovere ovvero ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico, per la parte di competenza, del lavoro di cura di una persona in condizione di fragilità derivante da non autosufficienza grave, favorendo così il ricorso ai servizi domiciliari e comunitari per prolungare la permanenza del soggetto non autosufficiente nel proprio contesto di vita familiare e

sociale e riducendo il ricorso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, quando le condizioni di salute e il contesto abitativo lo consentano.

La concessione del contributo, dovrà, dunque, perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- favorire la permanenza di persone non autosufficienti a domicilio, ricevendo le necessarie cure sia da parte dei servizi sociali e sanitari che da parte del nucleo familiare;
- erogare nei confronti delle famiglie che hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà economica, una forma di sostegno economico adeguata;
- contrastare le situazioni di vera e propria indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una persona non autosufficiente;
- favorire il rientro, anche temporaneo, presso il proprio domicilio della persona non autosufficiente che risulti ricoverata presso strutture sociosanitarie.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Il presente avviso pubblico riguarda la erogazione della misura di sostegno economico in favore di nuclei familiari con persone non autosufficienti denominata "ASSEGNO DI CURA".

Si tratta di un contributo economico mensile ad integrazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie domiciliari e semiresidenziali erogate dall'Ambito territoriale per la persona non autosufficiente e il suo nucleo familiare, ovvero ad integrazione delle prestazioni sanitarie domiciliari.

Il contributo ha importo mensile pari a 500,00 Euro mensili per un massimo di 6.000,00 Euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente, ad integrazione del reddito dello stesso nucleo familiare per sostenere il carico di lavoro di cura diretto ovvero indiretto, per l'acquisto di prestazioni domiciliari tutelari e assistenziali, ad integrazione delle prestazioni domiciliari - SAD e ADI – erogate da Comuni e ASL per quanto di competenza.

Il contributo è erogato al soggetto beneficiario, in quanto persona non autosufficiente, ed è cumulabile con l'eventuale indennità di accompagnamento.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

Sono legittimati ad inoltrare la richiesta di accesso al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:

A) REQUISITI SOGGETTIVI

1. anziani e persone disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza grave che vivono da soli, **assistiti a domicilio da care giver privato**;
2. anziani e persone disabili in condizioni di non autosufficienza grave **che vivono** alla data di pubblicazione sul BURP del presente Avviso Pubblico, **nel nucleo familiare che assicura una adeguata assistenza a domicilio**, con l'impiego di familiare o altro soggetto privato care giver e concorrendo agli eventuali servizi socio-sanitari pubblici assicurati dal proprio Comune e/o dalla ASL di riferimento;

3. anziani e persone disabili in condizioni di non autosufficienza grave, che risultano ricoverati presso strutture socioassistenziali e sociosanitarie residenziali e per i quali la UVM di riferimento valuti più positivamente un **percorso di cura nel proprio contesto di vita familiare**, ove ne ricorrano le condizioni (abitative, familiari, socioeconomiche), mediante un progetto di rientro al domicilio;
4. minori gravemente disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza grave che ricevono **assistenza continuativa a domicilio** dai genitori o da altro caregiver privato.

Ai fini del presente avviso la condizione di **non autosufficienza grave** sarà attestata, all'atto della presentazione della domanda, autocertificando un fabbisogno di assistenza derivante **da almeno due** delle seguenti condizioni di limitazione dell'autonomia:

- disturbi dell'area cognitiva;
- mobilità limitata o assente (la persona non è in grado di spostarsi da sola);
- necessità di cure sanitarie media o alta (necessità di cure per più di 2 giorni alla settimana);
- assente o limitata capacità di svolgimento delle attività della vita quotidiana (Alimentazione/Igiene personale/Il vestirsi/L'uso del bagno);
- necessità di una persona dedicata per la comunicazione con l'esterno.

Si precisa che, successivamente alla presentazione della domanda di accesso al contributo economico, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 9, lett. e, le reali condizioni di non autosufficienza, il livello di gravità e la appropriatezza della presa in carico domiciliare saranno oggetto della valutazione professionale della Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario competente costituita secondo le normative e gli indirizzi regionali vigenti.

B) REQUISITI DI REDDITO

1. ISEE del nucleo familiare di riferimento non superiore a 15.000 euro;
2. Reddito individuale della persona non autosufficiente, ad ogni titolo percepito, non superiore a 15.000 euro, ivi incluse le prestazioni assicurative pubbliche o private.

La domanda sarà considerata ammissibile in presenza di entrambe le condizioni, ove applicabili.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI AIUTO ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo denominato "Assegno di Cura", che sarà erogato ai nuclei familiari, ovvero alle persone non autosufficienti che vivono da sole, ha le seguenti caratteristiche:

- è pari a 500,00 Euro mensili per un massimo di 6.000,00 Euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente;
- può essere ridotto, sulla base di apposito provvedimento dell'Ambito Territoriale, solo nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano riconosciuti beneficiari 2 (due) o più componenti; in tal caso l'ammontare dell'assegno, per singolo avente diritto, non potrà essere comunque inferiore ad un importo di € 300,00 Euro mensili.
- è erogato dietro accertamento delle condizioni di **grave non autosufficienza** del potenziale beneficiario, e copre retroattivamente – rispetto all'accertamento del diritto al contributo – il periodo che va dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP al completamento delle 12 mensilità;

- sarà erogato da ciascun Ambito territoriale in n. 4 (quattro) tranches trimestrali, alla conclusione di ciascun trimestre, secondo le modalità di pagamento che saranno state richieste da ciascun beneficiario all'atto di presentazione della domanda;
- in caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera o in struttura sanitaria extraospedaliera (RSA) o in altra struttura sociosanitaria assistenziale o riabilitativa (ex artt. 25 e 26 della Legge n. 833/1978), il contributo verrà ridotto in misura proporzionale al numero dei giorni di ricovero che saranno desunti dalla documentazione attestante il ricovero;
- dovrà essere interrotto in caso di decesso dell'avente diritto; in tal caso sarà riconosciuto per il trimestre precedente solo l'importo corrispondente al periodo di permanenza in vita dell'assistito. Non sarà possibile riconoscere il diritto a percepire il contributo economico a persone che, pur attestando il possesso dei requisiti di accesso, siano decedute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP e la scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di decesso successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande, l'eventuale beneficio potrà essere riconosciuto solo per il periodo che intercorre tra il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP e la data del decesso intervenuto. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 9, lett. e, in caso di decesso, sarà attribuito il punteggio massimo;
- è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento e ogni altro assegno o emolumento di natura previdenziale e/o assicurativa già in godimento;
- **NON è cumulabile con altre misure di sostegno economico al reddito familiare per la non autosufficienza** (a titolo esemplificativo: Assegno di Cura per la SLA, Assistenza Indiretta Personalizzata, contributi straordinari per il contrasto alle nuove povertà, ecc...) promosse dalla Regione e/o dagli enti locali.

ART. 5 – VIGENZA E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

Ai fini del presente avviso, l'accesso al contributo per gli aventi diritto è determinato nella durata di 12 mesi. Le graduatorie degli aventi diritto al contributo, tuttavia, restano in vigore per due anni decorrenti dalla data della loro approvazione. Il contributo economico sarà erogato senza soluzione di continuità, per tutti gli aventi diritto che mantengono il diritto al beneficio dall'annualità 2010, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio stesso, a cura dell'Ambito territoriale competente.

Per garantire pari opportunità di accesso alla misura dell'Assegno di Cura, entro il 31 gennaio 2011 sarà pubblicato dalla Regione Puglia un nuovo avviso per consentire la presentazione delle domande da parte di nuovi richiedenti, oltre che il solo aggiornamento da parte di coloro che già risultano aventi diritto utilmente collocati in graduatoria nell'anno 2010. Con modalità analoghe a quelle di cui al presente avviso, saranno riformulate le graduatorie degli aventi diritto per la II annualità (2011).

In caso di decesso di uno degli aventi diritto utilmente collocato in graduatoria si procederà con lo scorrimento della graduatoria ed il riconoscimento dell'Assegno di cura per le mensilità residue.

Allo stesso modo, qualora dovessero prodursi delle economie, a qualsiasi titolo rilevate, l'Ambito Territoriale competente previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti

potrà disporre lo scorrimento della graduatoria e concedere l'Assegno di Cura fino a concorrenza delle risorse disponibili.

ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'accesso al contributo economico, ove ne ricorrano i requisiti di cui all'art. 3, la persona non autosufficiente ovvero il richiedente formalmente delegato dalla stessa, provvede direttamente, ovvero tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i Patronati, riconosciuti ai sensi della L. n. 152 del 30 marzo 2001, a presentare apposita domanda.

La domanda di accesso al contributo dovrà essere trasmessa, **PENA ESCLUSIONE**, attraverso la piattaforma informatica dedicata accessibile al seguente indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>

La procedura di compilazione e invio on-line della domanda potrà essere effettuata **a partire dalle ore 12.00 del 21° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.**

Il termine di scadenza per la compilazione della domanda di partecipazione on line è fissato alle ore 12.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ART. 7 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

La procedura si articola secondo le seguenti fasi:

FASE A : REGISTRAZIONE ON LINE

La registrazione è obbligatoria e funzionale al rilascio di una Username e password che consentono l'accesso alle fasi successive di compilazione e potrà essere effettuata, attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>.

- Per i CAF e i Patronati è prevista apposita procedura di accreditamento le cui modalità sono descritte nel "*Manuale per l'accesso alla procedura telematica di partecipazione ai bandi promossi dall'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia*" pubblicato sub Allegato A al presente Avviso.
- Gli altri richiedenti devono registrarsi al sistema on line attraverso la compilazione di una scheda anagrafica.

La registrazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 della data di pubblicazione dell'Avviso.

FASE B: COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

- compilazione on line della domanda di ammissione al beneficio, da effettuare, pena l'esclusione, attraverso la piattaforma dedicata accessibile all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> mediante un modulo informatico contenente le principali informazioni sulle condizioni di non autosufficienza, sulle condizioni familiari ed economiche, da rilasciare con modalità di autocertificazione;
- autorizzazione espressa ai soggetti pubblici interessati (Regione e Ambito Territoriale Sociale) al trattamento dei dati sensibili;
- **stampa e conservazione della ricevuta di avvenuta registrazione della domanda.**

La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del 21° e sino alle ore 12.00 del 60° giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

FASE C: PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE COMPETENTE

- la ricevuta di avvenuta registrazione della domanda, corredata da tutta la documentazione cartacea attestante i requisiti oggetto di autocertificazione on line, dovrà essere consegnata all'Ambito Territoriale competente, **solo su espressa richiesta da parte dello stesso.**

I tempi e le modalità di presentazione della suddetta documentazione saranno puntualmente indicati dall'Ambito territoriale con apposita comunicazione indirizzata ai richiedenti inseriti nelle graduatorie provvisorie elaborate dagli uffici regionali competenti.

ART. 8 – RISORSE DISPONIBILI

Per il finanziamento della misura dell'Assegno di cura sono state stanziati e impegnate le seguenti risorse:

- Annualità 2010 -15 Meuro a valere sul capitolo 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà" - U.P.B. 7.3.1 "Programmazione sociale e integrazione" – Bilancio di Previsione per l'anno 2008;
- Annualità 2011 – 15 Meuro a valere sul capitolo 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà" - U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione" – Bilancio di Previsione per l'anno 2009.

La somma complessiva è stata impegnata e ripartita tra i 45 ambiti territoriali pugliesi rappresentati dai relativi Comuni capofila così come previsto nelle Determinazioni Dirigenziali n. 105/08 e n. 98/09, adottate rispettivamente in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1982/2008 e n. 1616/2009.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Criteri di valutazione delle domande di ammissione al contributo dell'Assegno di Cura sono i seguenti:

- presenza di componenti minori nel nucleo familiare stabilmente convivente;
- numerosità e composizione del nucleo familiare stabilmente convivente;
- condizione economica complessiva del nucleo familiare;
- gravità della condizione di non autosufficienza.

Al fine della valutazione delle domande di ammissione ai contributi economici per il sostegno alla cura per le non autosufficienze, sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di valutazione secondo le modalità di seguito riportate (fino ad un massimo di 60 punti):

a) Presenza di minori nel nucleo familiare	fino a punti 5
Per ogni minore/i 0-36 mesi	3 p.
Per ogni minore/i 4-17 anni	2 p.
In presenza di entrambe le classi di età	5 p.

b)	Composizione del nucleo familiare per ogni componente del nucleo anziano/disabile solo coppia di anziani/disabili	fino a punti 5 0.5 p. 3 p. 5 p.
c)	ISEE del nucleo familiare per ISEE tra 0 e 5.000,00 euro per ISEE tra 5.001,00 e 10.000,00 euro per ISEE tra 10.001,00 e 15.000,00 euro per ISEE superiore a 15.000,00 euro	fino a punti 15 15 p. 10 p. 5 p. domanda inammissibile
d)	Reddito percepito (*) dalla persona non autosufficiente per redditi tra 0 e 5.000,00 euro per redditi tra 5.001,00 e 10.000,00 euro per redditi tra 10.001,00 e 15.000,00 euro per redditi superiore a 15.000,00 euro	fino a punti 10 10 p. 7 p. 4 p. domanda inammissibile
<p>(*) parametro da non considerare per richiedenti minori, e in tal caso il punteggio va riportato a 50 p. in totale.</p>		
e)	Gravità della condizione di non autosufficienza¹ indice di Barthel totale ² >=80 indice di Barthel totale compreso tra 79 e 60 indice di Barthel totale compreso tra 59 e 40 indice di Barthel totale < 40 basse limitazioni nella vita quotidiana	fino a punti 25 25 p. 20 p. 15 p. 5 p. domanda inammissibile

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE CARTACEA

La documentazione cartacea da produrre su richiesta dell'Ambito territoriale di residenza e da consegnare allo stesso ai fini dell'ammissione al contributo è la seguente:

- a) stato di famiglia del nucleo familiare interessato ovvero autocertificazione con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- b) verbali Commissioni Sanitarie (invalidità civile, L. n. 104/1992 e verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ovvero idonea certificazione sanitaria rilasciata da strutture del SSN);
- c) certificato ISEE del nucleo familiare rilasciato da soggetto abilitato in corso di vigenza;
- d) autocertificazione dei redditi ad ogni titolo percepiti dal soggetto potenziale beneficiario del contributo;

¹ La gravità della condizione di non autosufficienza fa riferimento ai profili di autonomia previsti nella SVAMA di cui alla Del. G. R. n. 107 del 15 febbraio 2005.

² Calcolato come somma dell'indice di Barthel per le attività di base (max 60 p.) e dell'indice di Barthel per la mobilità (max 40 p.).

- e) altra documentazione idonea ad attestare il possesso di ulteriori requisiti tra quelli indicati nel presente Avviso pubblico.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà resa disponibile al fine di supportare l'attività di valutazione da parte della competente UVM.

ART. 11 - ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Sulla base dei dati acquisiti con le domande compilate on line, La Regione Puglia provvederà alla elaborazione dei dati per la attribuzione provvisoria dei punteggi di valutazione secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini della formazione della graduatoria provvisoria, per ciascun Ambito Territoriale.

Entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli elenchi delle domande presentate e la graduatoria provvisoria, elaborata per ciascun Ambito Territoriale, saranno restituite al competente Ufficio di Piano sociale di Zona, che avrà provveduto a designare e a comunicare alla Regione il referente unico (o Responsabile Unico del Procedimento) per la procedura di gestione delle domande.

I richiedenti inseriti nella graduatoria provvisoria riceveranno, dal sistema on line di raccolta delle domande, comunicazione automatica in merito alla trasmissione del proprio nominativo all'Ambito Territoriale di competenza.

Ciascun Ambito Territoriale, mediante l'integrazione funzionale dell'Ufficio di Piano di Zona con il Servizio Sociale professionale di Ambito, ovvero dei singoli Comuni, provvederà ad effettuare la richiesta della documentazione cartacea completa di cui all'art. 10 e la verifica della veridicità di quanto dichiarato per le condizioni familiari e di non autosufficienza, seguendo l'ordine decrescente della graduatoria provvisoria, al fine di pervenire alla formulazione della graduatoria definitiva e alla concessione degli assegni di cura.

La graduatoria definitiva degli aventi diritto sarà approvata dall'Ambito territoriale competente entro 90 giorni dalla consegna della documentazione, presentata dal richiedente il contributo di cui al presente Avviso.

Ai fini della valutazione delle reali condizioni di non autosufficienza l'Ufficio di Piano provvede a richiedere la convocazione della Unità di Valutazione Multidimensionale del distretto sociosanitario competente, che esamina i casi seguendo l'ordine decrescente della graduatoria, mediante SVAMA debitamente compilata.

ART. 12- CONTROLLI, CLAUSOLA SOCIALE ED ESCLUSIONI

Il Servizio Sociale professionale del Comune ovvero dell'Ambito territoriale in cui risiede il nucleo familiare assegnatario dell'Assegno di Cura, ovvero altro soggetto pubblico designato dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale, procederà, attraverso valutazione della UVM e eventuale visita domiciliare, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, alla verifica dell'effettiva consistenza del bisogno dichiarato dai richiedenti e del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e successivi controlli, l'inesistenza, la parzialità o la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'accesso al contributo, il Responsabile del Procedimento, provvede alla revoca dello stesso, all'attivazione della procedura per il recupero delle somme indebitamente erogate ed eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

La Regione si riserva di assumere ogni utile iniziativa di monitoraggio dell'attività degli Ambiti Territoriali per assicurare il corretto svolgimento delle procedure di formulazione delle graduatorie definitive degli aventi diritto, nonché del rispetto dei tempi previsti per la conclusione della procedura, compresa l'erogazione del contributo.

Ai sensi del Regolamento regionale del 27 novembre 2009, n. 31 (BURP n. 191 del 30.11.2009), ai fini dell'erogazione dell'incentivo di cui al presente Avviso, si ribadisce quanto segue, rinviando al medesimo Regolamento per tutto quanto qui non espressamente riportato: *“È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede [...] da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata: a) dal soggetto concedente; b) dagli uffici regionali; c) dal giudice con sentenza; d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale; e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione. [omissis].*

In ogni caso, “Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.

ART. 13 – UFFICIO ISTRUTTORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali e Flussi Migratori – Servizio Programmazione e Integrazione – Ufficio Integrazione Sociosanitaria.

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Rossella Bratta

Numero Verde:840000401

E mail: ufficio.iss@regione.puglia.it